

**N. 03234/2013 REG.PROV.CAU.
N. 04649/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4649 del 2013, proposto da:

Domenico Veneziani, Iolanda Leonarda Ciccone, Primiano Veneziani, Maura Buzzi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Vernola e Anna Carmela Ursi, con domicilio eletto presso Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;

contro

Regione Puglia;

nei confronti di

Inergia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Germana Cassar, Doris Mansueto e Salvatore Orlando, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Macchi in Roma, via Cuboni, 12; Parco Eolico Ortanova s.r.l.;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 00200/2013, resa tra le parti, concernente rilascio autorizzazione unica

impianto energia eolica

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inergia s.p.a.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2013 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Vernola e Cassar;

Ritenuto che il presente appello non possa essere accolto perché carente sotto entrambi i profili del *periculum* e del *fumus*, alla luce delle seguenti considerazioni:

- quanto al pericolo di pregiudizio, il supposto danno biologico a causa delle emissioni sonore è meramente ipotizzato e comunque tale deduzione si pone in contrasto con il comportamento tenuto dai medesimi appellanti in sede stragiudiziale, allorché gli stessi hanno concesso alla controinteressata, dietro corrispettivo, i diritti necessari per la realizzazione del parco eolico in contestazione;
- quanto alla prognosi sull'esito del ricorso, in disparte l'eccezione di irricevibilità del ricorso, nemmeno dalla perizia di parte prodotta da parte appellante risulta il superamento dei limiti assoluti di emissione, mentre per quanto riguarda il criterio differenziale, questa Sezione ne ha affermato l'inapplicabilità nei Comuni che non abbiano provveduto alla zonizzazione

acustica (sentenza 7 dicembre 2011, n. 6431);
ritenuto, stante quanto sopra, che in punto spese della presente fase cautelare non sussistano ragioni per derogare al criterio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 4649/2013).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: condanna parte appellante alla refusione a favore dell'appellata costituita, nella misura di € 2.000,00, oltre agli accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 agosto 2013 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere

Sabato Malinconico, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/08/2013

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)